

ECCLESIALITÀ E MINISTERIALITÀ DELLA MISSIONE DEL FEDELE LAICO

Sono già trascorsi quindici anni dalla promulgazione del Codice del 1983. Alcuni testi sono venuti a completarlo, altri, di contenuto non prettamente giuridico, lo hanno arricchito. È il caso dell'Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* apparsa esattamente dieci anni fa¹. È un documento che tratta della vocazione ecclesiale dei laici nella Chiesa, e della conseguente collaborazione tra chericci e laici. Tali questioni sono diventate tanto più urgenti e attuali nei paesi in cui la penuria di sacerdoti è una situazione di fatto. In questo nuovo contesto, un semplice richiamo della legge non può bastare. Quello che cercano i canonisti è di interrogare il Codice e i testi giuridici per fare emergere le categorie più fondamentali sulle quali la legislazione fonda i suoi precetti allo scopo di favorire una buona comprensione del diritto ecclesiale. Questa operazione li porta a prendere in considerazione elementi di riflessione teologica, ecclesiologica, liturgica, storica, ecc., cioè ad interpellare altre scienze ecclesiastiche senza le quali «un buon diritto» non è possibile. È da tenere ben chiara una cosa: le riflessioni canoniche, pur restando contrassegnate da una propria epistemologia, nel rispetto delle regole di espressione e di comunicazione delle discipline giuridiche, sono agganciate alle riflessioni e

¹ Cf. AAS 81 (1989) 393-521.

alle ricerche di discipline da cui, per ragioni essenziali, non devono separarsi. Questa osservazione preliminare è necessaria allorché ci accingiamo a trattare la questione del laicato nella Chiesa e quindi dei rapporti tra chierici e laici. La legislazione canonica lascia infatti raramente apparire questa relazione con le altre scienze ecclesiastiche. È nella ricerca dell'architettura sistematica del Codice o delle sue nozioni fondamentali, quindi nell'opera dottrinale canonica, che questa relazione appare. Pertanto, durante questa esposizione, terremo gli occhi fissi sul Codice per indicare le fondamenta sulle quali organizza i rapporti tra chierici e laici e, quindi, per mettere in luce i principi costitutivi del carattere ecclesiale e ministeriale dei fedeli laici.

1. Uguaglianza tra tutti i fedeli e distinzione tra chierici e laici

Nel primo punto della nostra esposizione vogliamo mostrare che il carattere ecclesiale dello stato laicale si fonda sulla nozione d'uguaglianza tra tutti i fedeli. Infatti, il Codice parla di uguaglianza fondamentale tra tutti i fedeli in forza della loro rigenerazione in Cristo. Spetta a tutti cooperare all'opera edificatrice di Cristo. Ad essa si applica questo modo d'azione ugualitaria. Ma occorre prima capire perché il c. 208 dice che tale opera si realizza «secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno».

All'epoca in cui fu redatto, il progetto della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* recava già questa menzione oggi ripresa dal Codice. Alcuni canonisti fecero allora notare che l'inciso di questo canone in cui venivano specificate le distinzioni tra le persone, non doveva figurarvi, perché, adducevano, il testo conciliare di riferimento insisteva più sull'uguaglianza che sulle distinzioni tra per-

sone secondo le diverse funzioni da esse esercitate. In realtà non si tratta tanto di una questione di presentazione quanto dell'utilizzazione, da parte di un sistema giuridico, della nozione di uguaglianza. Nel diritto, l'uguaglianza è l'elemento qualificante di uno statuto. Così è nelle società che fanno riferimento a nozioni e categorie giuridiche sorte in seguito a dibattiti e lotte nei paesi occidentali. Può perfino essere considerata come elemento primario dell'architettura costitutiva delle società moderne qualora diritti giuridici e sociali dei cittadini e dei gruppi ai quali appartengono l'avessero come fondamento. È ancora l'uguaglianza tra tutti i cittadini a limitare, inquadrare, motivare l'azione dei governanti e a presentarsi come un diritto di fare scomparire gli elementi di discriminazione da tutti i corpi giuridici. Questa evoluzione spiega le lotte politiche, antiche e moderne, come pure i movimenti sociali e, in parte, le lotte ecclesiologiche contro i gruppi che, sorti dalla riforma, hanno cercato di respingere il concetto cattolico della Chiesa come *societas inaequalis*. È tale evoluzione a plasmare la mentalità attuale di molti cittadini e assume la forma di una sfida ai dibattiti politici nazionali e internazionali contemporanei. Ora, per capire la maniera in cui il Codice di diritto canonico utilizza la nozione di uguaglianza, è d'obbligo riferirsi all'evoluzione appena descritta. Il diritto ecclesiale non può sottrarsi alla sfida di mostrare che questo modo di fare non procede da una posizione ideologica o politica, se non altro perché nel diritto la nozione di uguaglianza non è una categoria neutrale in quanto, integrata nei corpi giuridici moderni, porta conseguenze statutarie inevitabili. La questione si pone dunque in questi termini: cosa intende il diritto della Chiesa con la nozione di uguaglianza e come spiegare il senso specifico da essa promosso? La questione assume la sua importanza quando si parla dell'ordina-

mento della Chiesa e quindi dei rapporti tra chierici e laici. I cristiani sono cittadini di società nelle quali, per la maggior parte, in virtù della loro naturale appartenenza a queste società, ottengono, perlomeno giuridicamente, uno statuto fondamentale fondato sulla nozione di uguaglianza. Ora, il diritto canonico è in grado di affermare la nozione di uguaglianza e allo stesso tempo di limitare i diritti dei fedeli definendo una categoria di persone in base alle loro capacità di esercitare funzioni a loro deputate. Vero è che il diritto canonico si allontana dai sistemi giuridici i cui compiti sono organizzati in base ad un criterio funzionale che consiste nell'applicare un principio già affermato, per esempio, nell'articolo 1 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino al momento della rivoluzione francese secondo il quale «le distinzioni sociali non possono essere fondate altro che sull'utilità comune».

La questione che abbiamo or ora posta troverà una risposta nella sistematica del Codice e nel magistero della Chiesa. La nozione di uguaglianza tra tutti i fedeli è essenziale. Ma si pone in seconda posizione nel senso che, tanto nel contenuto che nelle conseguenze statutarie che porta con sé, detta nozione va compresa all'interno di un insieme in cui figurano elementi magisteriali ecclesiologici che fanno da riferimento all'interpretazione e alla spiegazione di quello che è. Dai testi emerge un elemento magisteriale importante: quello di unicità del sacerdozio di Cristo al quale partecipano tutti i fedeli in forza del battesimo e dell'ordinazione sacerdotale. La costituzione *Lumen gentium* dichiara in un brano tra l'altro noto, che il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico sebbene distinti per loro stessa essenza e non solo per grado, sono ordinati l'uno all'altro. Vi è detto: «L'un l'altro ognuno secondo un modo proprio, partecipano dell'unico sacer-

dozio di Cristo» (LG 10). Dunque, tra loro «regna una unità efficace, perché lo Spirito Santo unifica la Chiesa nella comunione e il servizio garantendole diversi doni gerarchici e carismatici»². Questi testi allargano il campo visivo dei rapporti tra chierici e laici. Prima, spostano il «faccia a faccia» delle due categorie di persone al quale condurrebbe una concezione di non uguaglianza del loro rapporto. L'uguaglianza è fondata sul carattere essenziale della partecipazione di ognuna delle categorie di persone allo stesso sacerdozio di Cristo. Le due partecipazioni hanno una stessa fonte e sono ordinate l'una all'altra. Sempre secondo questi testi, la Chiesa è il quadro nel quale si realizzano i modi di partecipazione a questo sacerdozio. Ma questo quadro non è soltanto il risultato di una volontà o di una necessità di far coabitare tutti gli uomini insieme. L'unità della Chiesa procede dall'unità del sacerdozio di Cristo di cui essa è il segno finanche nella dimensione istituzionale e strutturale. La costituzione della Chiesa è fondata su questa unità, che però è gerarchica, perché la partecipazione particolare di alcuni fedeli al sacerdozio di Cristo si realizza in uffici che esprimono la funzione di Cristo capo del Corpo. Ma, pur essendo gerarchica, conferisce un posto essenziale, garantito dalla Chiesa, a coloro che partecipano in altro modo al sacerdozio di Cristo. Questa considerazione è importante poiché dà luogo ad un compito non solo morale come viene troppo spesso presentato — chierici e laici si mettano d'accordo — ma ad un *dovere ecclesiale*, fondamento del rispetto dei differenti statuti delle persone, chierici e laici, nella vocazione della Chiesa di essere «agli occhi di tutti e di

² Istruz. *Ecclesiae de mysterio*, su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, n. 1, AAS 89 (1997) 852-877.

ognuno, il sacramento visibile di questa unità salvifica» (LG 9) oppure, come lo esprime l'Esortazione apostolica *Christifideles laici*, di fondamento della realtà della Chiesa-Comunione (n. 19). La suaccennata osservazione viene rafforzata da quanto segue. Innanzitutto, la gerarchia è situata nell'ordinamento della Chiesa e gli uffici esprimono la diversità dei modi di partecipazione al sacerdozio stesso di Cristo. Questo dà ai chierici e ai laici dei doveri volti al riconoscimento e al rispetto del *carattere ecclesiale* e quindi indispensabile dello statuto di ogni categoria di persone. Inoltre fa definitivamente uscire da una visione gerarchica delle relazioni tra persone unicamente fondata sulla differenza di partecipazione al sacerdozio di Cristo. La nozione di uguaglianza può essere un dato essenziale dello statuto del fedele. A immagine dei diritti moderni, traduce in un elemento statutario fondamentale, una concezione della natura della Chiesa.

2. Le funzioni svolte dai laici

Nel secondo punto della nostra esposizione, affronteremo il problema della partecipazione dei laici dal punto di vista delle funzioni che ad essi competono e mostreremo in che cosa sono necessarie alla realizzazione della missione della Chiesa.

Il c. 207 presenta la distinzione tra chierici e laici in modo alquanto secco: «Per istituzione divina ci sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici». Il secondo paragrafo dello stesso canone corregge l'impressione d'asciuttezza di questo primo paragrafo presentando un'altra distinzione di persone dal punto di vista della vita e della santità della Chiesa, distinzione che concerne i fedeli consacrati a

Dio, in un modo particolare, mediante la professione dei consigli evangelici. Vi si dice che questa distinzione non concerne la struttura gerarchica della Chiesa poiché non dà direttamente luogo alla determinazione di funzioni, anche se la vita consacrata, essenziale nella vita della Chiesa, riceve la missione «di preannunciare la gloria celeste» (c. 573 §1).

Tuttavia il Codice è portato a determinare lo statuto, quindi le funzioni delle categorie di persone che rientrano nell'altra distinzione. Il libro II traduce questa necessità offrendo, accanto a tutto l'apparato descrittivo dei doveri e diritti di tutti i fedeli, due titoli, dedicati l'uno ai doveri e diritti dei laici, l'altro ai ministri sacri o chierici. In ambedue i casi, la prospettiva è di determinare lo statuto di ciascuna categoria di persone che hanno in comune lo statuto di fedele. I canoni descrivono una prima funzione dei laici, stabilendo d'altronde con difficoltà la differenza tra lo statuto di fedele e lo statuto di laico. Così il c. 225 §1: «I laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della savezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo». C'è tuttavia l'accento ad un obbligo più pressante «in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro» e nel paragrafo 2, ad un obbligo proprio: il «dovere specifico... di animare e di perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico» e «di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari».

Questo canone parla di «*officium*». Non si tratta di un ufficio nel senso in cui, peraltro, si usa questo termi-

ne per designare un incarico ufficiale nella Chiesa (c. 145). Sta però di fatto che il termine in questione definisce, a modo suo, una funzione. Infatti, se il dovere/diritto di partecipare alla missione della Chiesa rientra nello statuto fondamentale del fedele, questi è integrato nello statuto di ogni categoria di persone. La realizzazione di questo dovere/diritto passa attraverso la collaborazione di tutti a questo stesso apostolato. Dopo aver chiaramente fondato il principio della collaborazione, il Codice passa alla fase operativa di questa collaborazione. Il fedele realizza i doveri e i diritti del suo statuto per il fatto di appartenere ad una categoria di persone che, di per sé, riceve uno statuto dalle funzioni. Rapporlandoci al contenuto di questo *ufficio* attribuito ai laici, ci si può chiedere come collegare questa prospettiva funzionale alla costituzione gerarchica della Chiesa. Tenendo conto di quanto è detto dei chierici per l'adempimento del loro stato connesso all'esercizio del ministero prebiterale, si deve ammettere che questo ufficio è, in qualche modo, una funzione non solo propria dei laici ma necessaria alla realizzazione della missione della Chiesa. Per realizzarla, il diritto riconosce ai laici una libertà e una iniziativa adeguate alla funzione che esercitano. Il Codice parla molto poco di questo ufficio che i teorici più aperti dell'antico *Ius publicum ecclesiasticum* avrebbero volentieri annoverata tra le leggi dello Stato. Così, nell'ordine temporale è chiesto loro soltanto di impregnare di spirito evangelico la loro azione e di tener conto della dottrina proposta dal magistero della Chiesa affinché, in questioni di libera opinione, il proprio punto di vista non venga presentato come dottrina della Chiesa. Simile iniziativa è loro lasciata in certi campi come l'educazione dei figli o la vita coniugale che il codice, seguendo il Concilio Vaticano II, descrive come un modo di partecipare al *munus*

sanctificandi della Chiesa. Questo spiega, in parte, perché nel caso dei chierici, il Codice limita alcuni doveri e diritti appartenenti nello statuto di fedele, come per es. l'esercizio del diritto di associazione. Allorché lo stesso Codice, prima di definire uno statuto per il laico, dichiara che tutti gli obblighi e tutti i diritti presenti vengono ad aggiungersi agli obblighi e ai diritti acquisiti nello statuto di fedele. Questa affermazione è sorretta dalla libertà di cui godono i fedeli nell'esercitare individualmente o in associazione — tramite la creazione di gruppi che realizzano in parte o interamente la partecipazione ai *tria munera* a titolo del battesimo e della confermazione — la ricerca di una cooperazione tra le categorie di persone, specialmente chierici e laici.

In compenso, il Codice tratta esplicitamente della collaborazione dei laici alla vita della Chiesa. A tal fine dà loro una forma costituita, quindi regolamentata, definendo i doveri e i diritti che esercitano nelle comunità affidate a pastori. C'è da notare che la questione dei rapporti tra chierici e laici e delle loro rispettive funzioni ci riporta una volta ancora ai principi fondanti l'ordinamento della Chiesa, di cui abbiamo mostrato il carattere specifico. Certo, la cura pastorale relativa all'ufficio di capo di queste comunità è riservata ad un chierico ordinato sacerdote, ma l'esercizio deve svolgersi in modo tale da organizzare la collaborazione tra le persone che hanno il compito di realizzare le funzioni conferite loro dal proprio statuto. Questa collaborazione è costitutiva della nozione di compito pastorale e deriva dall'appartenenza dei laici alle comunità affidate a pastori. Per meglio capire i principi di questa organizzazione, occorre richiamarsi alle fondamenta su cui è eretta la Chiesa particolare e le comunità nelle quali trova posto un ufficio di capo deputato a compiere la *cura pastoralis*. La Chiesa non cerca altro che di realizzare, in modo pubbli-

co, quindi ufficiale, la missione affidatale da Cristo. In essa, le cariche sono quindi esercitate in *nomine Ecclesiae*. Come vi sono realizzati, nel quadro di un ufficio che comporta la piena cura pastorale, i doveri e i diritti dei cherici espressamente deputati ad esercitare i *munera in persona Christi capitis*. Tuttavia, è dato a queste comunità, erette dalla stessa Chiesa secondo la condizione e lo statuto propri di ognuna, di essere i luoghi in cui *erga omnes* la Chiesa definisce le funzioni di ciascuno all'interno della sua organizzazione, garantendo non solo che siano esercitate in modo ufficiale ma che realizzino, come deve farlo la Chiesa, la missione che Cristo ha conferito ad essa. Per questa ragione la partecipazione dei laici in seno a queste comunità non è facoltativa. Fa parte dell'*ufficio* dei laici — *ufficio* nel senso lato di *dovere costituito* — da esercitare nelle comunità, che sono i luoghi in cui la Chiesa risponde alle esigenze dell'apostolato. Il Codice traduce questa necessità in vari luoghi, soprattutto quando parla della composizione delle istituzioni di partecipazione. Come il sinodo, per definizione riunione di delegati dei sacerdoti e degli altri fedeli, quindi anche dei laici, che prestano aiuto al vescovo diocesano per il bene della comunità diocesana. Oppure il consiglio diocesano pastorale o il consiglio pastorale parrocchiale o ancora i consigli per gli affari economici. Tutti questi casi sono determinazioni di luoghi o di mezzi istituzionali di partecipazione, coesistenti a molti altri, e tutti volti a mostrare che *la cura pastoralis* non può essere esercitata senza il riconoscimento della partecipazione costitutiva dei laici. In queste istituzioni, si fa attenzione che sia messo bene in risalto il ruolo di ciascuno procurando che sia esercitato nell'ambito degli statuti. Dal canto suo, il diritto universale garantisce il riconoscimento dello statuto degli uffici di capo della comunità diocesana, ossia il compito pastora-

le. Occorre pertanto accennare al fatto che il compito di presidente delle istituzioni spetta al suo titolare. Allo stesso modo, il carattere consultivo di tutte queste istituzioni si spiega con l'esistenza di un principio più fondamentale di quello di uguaglianza delle persone nell'esercizio dei loro diritti e doveri, il quale condurrebbe semplicemente a dare una traduzione giuridica all'espressione della volontà di tutti. L'unità del sacerdozio di Cristo e conseguentemente la comunione, che radunano, secondo i termini del c. 205, «quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua (della Chiesa) compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico», esigono una garanzia. La missione di favorire questa unità e questa comunione è affidata a coloro che hanno ricevuto una consacrazione per esercitare gli uffici di capo, quindi un ministero d'unità, in special modo dei *tria munera*. Ma su questo punto, l'istanza del Codice non deve stabilire una concezione della partecipazione dei laici alla missione della Chiesa volta a sminuire l'esercizio dei loro diritti e doveri.

3. Una nozione fondamentale: la cura pastoralis

Ora, dobbiamo fondare il fatto che, in una Chiesa gerarchicamente costituita, la posizione dei laici non è «sminuita» rispetto a quella dei chierici.

Nel suo libro II il Codice di diritto canonico presenta l'organizzazione gerarchica della Chiesa. Quantunque lo schema del libro metta in primo piano la nozione di *christifidelis* e apra questa parte della legislazione con un canone chiave che definisce lo statuto di fedele configurato dal battesimo, non dobbiamo dimenticare che la nozione di *comunità affidata ad un pastore*, quale luogo della Chiesa di Cristo presente e

operante, è fondamentale per non dire primaria. È stato giustamente recepito il fatto che il Codice di diritto canonico del 1983 abbia cambiato la presentazione del Codice di diritto canonico del 1917. In questo ultimo, la presentazione del diritto delle persone era squilibrata³. Traduceva una ecclesiologia in cui si valorizzava troppo il sacerdozio ministeriale e il carattere gerarchico della costituzione della Chiesa e questo soprattutto per combattere e proteggersi dalle ecclesiologie protestanti o da alcune concezioni attinenti alla concezione cattolica propria delle relazioni tra il Pontefice romano e i vescovi. Tutto ciò a discapito del posto dovuto ai fedeli non ordinati. Di questa presentazione il Professore Jean Beyer ha parlato in termini di ordine processionale. Ha molto ben descritto i difetti di questa legislazione che atomizzava e stratificava le relazioni tra le persone. Questo squilibrio trova una spiegazione nel fatto che la legislazione consacrata ai doveri e diritti dei chierici conteneva tutto il diritto dell'organizzazione della Chiesa. Il cambiamento operato dal Codice del 1983 è notevole. Il diritto concernente l'organizzazione della Chiesa si separa dal diritto dei chierici e ancora più dal diritto delle persone. La nozione di ufficio, cioè di funzione o carica costituita in modo stabile ed esercitata a nome della Chiesa non è più strettamente legata al potere d'ordine e di giurisdizione che il vecchio codice riservava tra l'altro ai chierici. La nozione stessa di chierico è cambiata dal M.P. *Ministeria quaedam* (15 ag. 1972) in poi⁴. Tuttavia, questa osservazio-

³ È quello che aveva mostrato J. Beyer al momento della redazione del codice di 1983 nel suo articolo *Laicat ou Peuple de Dieu*, in *La Chiesa dopo il Concilio, Atti del Congresso internazionale di diritto canonico, II, comunicazioni*, Milano 1972, 236-247.

⁴ Cf. AAS 64 (1972) 529-534.

ne sul cambiamento in questione non avrebbe senso se non fosse accompagnata da un'altra constatazione: ossia che la presentazione dell'organizzazione della Chiesa si è arricchita. Meno legata ad una valorizzazione della *gerarchia delle persone* a cui spettano gli incarichi, nel codice di 1983, l'organizzazione della Chiesa appare piuttosto come la *gerarchia degli uffici* che formano l'autorità suprema della Chiesa e che esistono in seno alle Chiese particolari. Per tutta la Chiesa, gli uffici comportano il potere supremo e pleniario al quale partecipano. Nelle Chiese particolari, il cui modello compiuto è la diocesi, gli uffici hanno il compito di organizzarle in comunità distinte da quelle esistenti, comprese quelle erette dalla Chiesa, poiché, essendo affidate a pastori, ricevono lo statuto particolare di essere i luoghi nei quali e a partire dai quali «esiste la Chiesa cattolica una e unica» e dove «si trova veramente presente e operante la Chiesa di Cristo, una santa, cattolica e apostolica».

Abbiamo appena detto che queste comunità sono affidate a *pastori*. Questo termine assume, nel Codice attuale, un senso e un contenuto precisi. Ricordiamo che all'epoca in cui sono stati redatti i testi del Concilio Vaticano II, il termine di *pastore* non fu genericamente applicato, contrariamente alle richieste fatte, a tutte le persone che ricevessero un incarico per esercitare un apostolato. Così, nelle Chiese particolari, sono *pastori* coloro a cui è stato affidato un ufficio che comporta una *cura pastoralis*, una cura *pastorale: plena* per i vescovi diocesani, per i capi delle Chiese particolari e per i parroci e *plena o saltem ex parte* per i cappellani. Questa riserva è la conseguenza del c. 1008: «Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono

consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare». Questa riserva rappresenta anche la fase operativa del c. 150 che, in modo esclusivo, investe con gli uffici che comportano la piena cura pastorale i ministri ordinati sacerdoti. Cosicchè dall'applicazione in senso stretto dell'espressione *cura pastoralis* si traggono le seguenti disposizioni⁵: 1) la cura pastorale è uno statuto riservato ai ministri ordinati sacerdoti. 2) Questa cura comporta l'esercizio dei *tria munera* ossia di insegnare, santificare e governare in virtù di una consacrazione e di una deputazione ad agire a nome di Cristo, capo del Corpo. 3) Questo esercizio si compie mediante uffici o funzioni i cui doveri e diritti costituiscono insieme lo statuto dell'ufficio o cura pastorale. 4) Questi uffici sono gerarchici perché sono uffici di capo di comunità eretti dalla Chiesa per la realizzazione dei *tria munera* a nome della Chiesa, cioè ufficialmente. Potremmo illustrare questa presentazione rileggendo nel c. 519 la descrizione dell'ufficio di parroco, «pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità — *pro eadem communitate* — le funzioni di insegnare, santificare e governare...».

Il ruolo essenziale dei chierici, nell'organizzazione della Chiesa, è espresso nel carattere molto specifico degli uffici che comportano lo statuto di cura pastorale, in modo tale che lo statuto personale ottenuto nell'or-

⁵ P. VALDRINI, «Charge pastorale et communautés hiérarchiques. Réflexions doctrinales pour l'application du c. 517 §2», *L'année canonique* 37 (1994) 25-36.

dinazione traduce in un ufficio, cioè in doveri e diritti di una funzione, la consacrazione e la deputazione ottenute nell'ordinazione. Il ruolo, altrettanto essenziale dei laici, è anch'esso messo in risalto. La riserva porta sul titolare di questi uffici di capo. Ma questa riserva non vuol dire che l'esercizio della cura pastorale metta da parte i laici. Tutt'altro, una volta stabilito il principio di questa riserva, il Codice definisce i luoghi in cui potrà svolgersi una cooperazione tra il titolare della cura pastorale e i laici, mostrando così che questa cooperazione, collaborazione, partecipazione, fa parte della nozione stessa di carica pastorale. Ritroviamo qui la doppia partecipazione al sacerdozio di Cristo che impedisce una «messa in gerarchia» delle persone.

È d'obbligo ricordare che l'espressione *pieno compito pastorale* racchiude elementi essenziali della concezione ecclesiale e, diciamo cattolica, del posto del ministero nella realizzazione della missione affidata da Cristo alla Chiesa. È quello che dice nella prima parte la recente istruzione: «Le funzioni del ministero ordinato, prese nel loro insieme, costituiscono, in ragione del loro unico fondamento, una indivisibile unità. Una e unica, in effetti, come in Cristo, è la radice dell'azione salvifica, significata e realizzata dal ministro nello svolgimento delle funzioni di insegnare, santificare e reggere gli altri fedeli. Questa unità qualifica essenzialmente l'esercizio delle funzioni del sacro ministero, che sono sempre esercizio, sotto diverse prospettive, del ruolo di Cristo, Capo della Chiesa»⁶. Da questo dato fondamentale parte la costruzione dell'ordinamento della Chiesa. Per questo motivo, occorre cercare nello statuto degli uffici canonici — cioè nello statuto delle funzioni ufficiali che formano l'organizzazione della Chiesa — a

⁶ Istruz. *Ecclesiae de mysterio*, n. 2.

partire da quali principi il diritto, dunque la Chiesa, intende strutturare l'esercizio della missione ricevuta da Cristo. Ora, se gli uffici di capo delle comunità sono i luoghi operativi di questa concezione particolare del ruolo del ministero ordinato e, di conseguenza, conferiscono doveri e diritti specifici al loro titolare, la riserva posta dalla Chiesa sullo statuto personale dei titolari — devono essere ordinati al sacerdozio — si fonda su una ragione fondamentale: il ruolo essenziale conferito dalla Chiesa al ministero sacro nella realizzazione della sua missione di salvezza. Questa constatazione entra sempre in ballo nei dialoghi ecumenici, dove prevale la cosiddetta questione del ministero. Cosa che ribasce il teologo protestante Birmelé, parlando della struttura gerarchica della Chiesa cattolica: «La forma istituzionale e strutturale, dice, è costitutiva per la Chiesa, il ministero ordinato e in particolare il ministero episcopale, come elemento strutturante di questa istituzione, sono indispensabili per la definizione stessa della Chiesa». Poi aggiunge, giustamente, che il richiamo del senso delle strutture e della gerarchia per la Chiesa cattolica esprimono una stessa questione di fondo che, secondo lui, è «la partecipazione particolare del ministro ordinato al ministero primario che è quello di Cristo e la cooperazione che ne deriva per la salvezza dei cristiani che, con i ministri ordinati, formano la Chiesa»⁷.

Il fatto di avere ricordato, come abbiamo fatto, il carattere essenziale del ministro sacro non dà meno importanza al ruolo dei laici. 1) I rapporti tra chierici e laici, e in modo più generale, tra le diverse categorie di persone nella Chiesa, non possono essere presentati a partire dal loro statuto personale ma dalla loro capacità

⁷ A. BIRMELÉ, *Le salut en Jésus-Christ dans les dialogues œcuméniques*, Paris 1986, 193-194.

nell'assolvere funzioni attraverso le quali la Chiesa esercita la sua missione. Più avanti illustreremo in che modo i laici esercitano funzioni tanto necessarie quanto la loro partecipazione al sacerdozio di Cristo. 2) I laici sono «nella cura pastorale» perché la realizzazione di questa ultima obbliga a dare ai laici il posto costitutivo ed essenziale che spetta loro. L'esercizio della carica pastorale passa necessariamente per la partecipazione, quale modo espressivo dell'unità di fondamento delle differenti partecipazioni al sacerdozio di Cristo.

4. La partecipazione dei laici in uffici canonici

Quarto punto della nostra esposizione: illustreremo come il diritto dà anche un posto essenziale ai laici nell'architettura degli uffici, quale è l'organizzazione della Chiesa. Accanto all'ufficio proprio spettante ai laici, la loro partecipazione alla missione della Chiesa attraverso uffici canonici appartenenti all'organizzazione della Chiesa ubbidisce a principi differenti. Certo, in virtù del battesimo e della confermazione essa è sottoposta ad una regolamentazione giuridica. Ma, se la partecipazione costitutiva dei laici all'apostolato è connaturale all'acquisizione di uno statuto di fedele e all'appartenenza ad una comunità affidata ad un pastore, l'ottenimento di un ufficio o compito ecclesiastico ufficiale è dovuto ad una decisione dell'autorità. Il Codice del 1983 ha notoriamente usufruito dell'apporto essenziale del Motu proprio *Ministeria quaedam*, non solo per avere trasformato l'antica organizzazione degli ordini minori, ma per l'evoluzione che ha segnato perché come testo ufficiale ha previsto la possibilità di affidare degli uffici a dei laici. È in seguito a questo testo che il Codice di diritto canonico universale prevede degli uffici liturgici i cui titolari possono essere dei laici. Da

questo prende le mosse il c. 228 §1: «I laici che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto». Il canone è alquanto restrittivo. Da un lato, parla dei laici riconosciuti idonei. Dall'altro, riconosce loro la capacità di essere ammessi dai pastori a uffici e compiti ecclesiastici che possono esercitare secondo il diritto. In altri termini, solo alcuni laici possono essere ammessi ad esercitare una funzione ufficiale accanto ai chierici i quali, in compenso, se hanno acquisito tutte le condizioni del loro statuto personale, compresa una formazione adeguata, sono naturalmente — il che non è il caso dei laici — e giuridicamente idonei a ricevere uffici e compiti. Il Codice riconosce quindi ai laici il diritto di esercitare una funzione ufficiale nella Chiesa. Questo diritto è essenziale. Nella prassi è sottoposto all'esercizio dell'autorità dei pastori i quali avranno da precisare le condizioni giuridiche per la realizzazione di questo diritto. In applicazione del c. 228 §1, sono stati o possono essere costituiti dal legislatore universale o dai legislatori particolari degli uffici suscettibili di essere affidati ai laici. In questo caso, e senza dimenticare altri mezzi messi a disposizione dal diritto, viene investito l'ordine legislativo poiché la partecipazione dei laici viene in questo modo mediata dalla creazione di un ufficio, ossia dalla determinazione ufficiale e obbiettiva dei doveri e diritti volti a realizzarne la partecipazione. La creazione di uffici canonici ha quindi un ruolo fondamentale. Cosa importante, poiché la possibilità di ricevere un ufficio il cui statuto è fatto per lui, fa partecipare il laico alla missione della Chiesa per il fatto di essere nella sua organizzazione.

Evochiamo di nuovo il principio di riservare uffici di capo ai chierici ordinati sacerdoti in quanto il diritto

è portato a determinare con precisione il posto assegnato agli uffici affidati a laici in una architettura che pone al centro lo statuto degli uffici che comportano un pieno compito pastorale. Ecco perché, e lo abbiamo già spiegato, esso scarta la possibilità di affidare ai laici simili uffici. Un canone tenta tuttavia di dare spazio ad una possibilità nel caso in cui in parrocchie erette l'esercizio dell'ufficio di parroco è reso impossibile a motivo della scarsità di sacerdoti. Si tratta del c. 517 §2 che trova una forte applicazione in Francia e altrove. Diversi studi sono stati dedicati a questo canone⁸. Abbiamo mostrato che, di fronte ad una situazione pastorale patologica in cui l'applicazione delle norme canoniche fondamentali è impossibile, il Codice offre i mezzi per trovare una soluzione. Questa soluzione che si trova appena sviluppata nel canone in questione e che richiede una riflessione sulle sfide e l'estensione pratica delle possibilità offerte, non prescinde tuttavia dal principio del vincolo essenziale tra ordinazione sacerdotale e piena cura pastorale. Una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale è conferita alle persone non insignite dell'ordinazione sacerdotale, ma questa partecipazione non può essere esercitata indipendentemente da un sacerdote, chiamato «moderatore» della cura pastorale, con la potestà e le facoltà di parroco. Non siamo più nell'ambito della consueta figura dell'organizzazione di una parrocchia, e nemmeno in un'alternativa alla consueta realizzazione dell'esercizio della cura pastorale. I laici che potrebbero entrare in un simile caso di figura giuridica della parrocchia ottengono un ufficio di partecipazione all'esercizio della cura pastorale, di carattere transitorio. Diciamo che in concreto l'applica-

⁸ P. VALDRINI, «Fonction de sanctification et charge pastorale», *La Maison Dieu* 194 (1993) 47-58.

zione di questo canone pone seri interrogativi al diritto canonico perché distruggerebbe la cura pastorale che comporta l'esercizio congiunto dei *tria munera*, sebbene in modo temporaneo. Sorge nondimeno la necessità di trovare mezzi per presentare simbolicamente l'unità di tale esercizio. A tal fine è forse il caso di considerare i doveri e diritti del moderatore. Similmente è grande il rischio di lasciare unicamente al moderatore, che è sempre un sacerdote, l'esercizio del *munus sanctificandi* e quindi unicamente la parte di attività che necessita un ministro ordinato. Come tradurre, per esempio, il ruolo assegnato all'assemblea eucaristica e al titolare della cura pastorale in questa assemblea per esprimere l'unità dei *tria munera*? C'è da aspettarsi di vedere riemergere un modo di applicare la distinzione formale tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione che il Concilio Vaticano II, seguito dal Codice di diritto canonico, ha voluto evitare in questa applicazione radicale. Inoltre, gli atti di giurisdizione nel foro interno non devono essere trascurati. Troppo spesso, il giudizio sull'organizzazione della Chiesa muove da criteri funzionali che dimenticano che, negli uffici strutturanti le comunità erette dalla Chiesa, lo statuto di essi comporta l'esercizio dei *tria munera*, nel quale una parte è data ad un'autorità sul foro interno dei fedeli affidato alla cura del titolare. Ancora una volta, quello che appare riunito in un'unità voluta come tale può trovarsi destrutturata e forse oggetto di distinzioni difficili da mantenere.

Ciò mostra che la determinazione degli uffici suscettibili di essere svolti da laici dipende dal diritto di chi li organizza. Al di fuori degli uffici di capo di cui abbiamo parlato, e di cui abbiamo mostrato che hanno uno statuto particolare e sono sempre riservati a ministri ordinati, altri uffici possono essere, anche essi, riservati a titolari che si trovano nello stato clericale. Per esempio,

si potrebbero riservare uffici a fedeli ordinati diaconi. Si insiste tuttavia nel dire che la mediazione del testo giuridico è importante affinché sia dato un riferimento giuridico, dunque obiettivo a questa riserva. Questa può essere essenziale perché fondata sul carattere sacramentale dell'attività del titolare dell'ufficio: non ci sarebbe la possibilità di nominare un laico. Oppure questa riserva è iscritta nella legge, voluta dal diritto come una delle realizzazioni della consacrazione dei ministri sacri, senza che tuttavia ci sia la possibilità di affidare simili uffici a dei laici. O ancora, la riserva investe soltanto elementi di opportunità giuridica, come per es., la migliore formazione ricevuta dai sacerdoti, una possibilità più grande di regolamentazione dell'attività derivante dell'incardinazione, delle mentalità impreparate a vedere un titolare che non sia un sacerdote per esercitare i doveri legati ad un ufficio, ecc. In questi ultimi due casi, è legittimo parlare di supplenza da parte dei laici. L'esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* parla a questo proposito di delega ufficiale da parte dei pastori sacri. Alcuni casi potrebbero far evolvere lo statuto dell'ufficio, sempre in prospettiva di un inquadramento obbiettivo del diritto, e permettere a questo o quell'altro ufficio di venire affidato a laici in grado di soddisfare le condizioni prescritte. In questo caso, non si parlerebbe più di delega, sebbene il vincolo con l'autorità resterebbe determinante.

Per questi, come per quelli summenzionati, deve essere riconosciuto il principio spesso illustrato del ruolo centrale degli uffici che comportano la piena cura pastorale e che abbiamo chiamato uffici di capo. Infatti l'architettura giuridica si costruisce partendo da questi uffici che sono tra l'altro il segno istituzionale dell'unità della Chiesa. Tutti gli uffici, svolti da chierici o da laici, sono ad essi collegati. Tale principio non coinvol-

ge il riconoscimento dei doveri e dei diritti dei laici. Al contrario, fondata sull'unità del sacerdozio di Cristo, che allaccia i due modi di partecipazione, cioè il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune, l'uguaglianza tra tutti i fedeli obbliga tanto i laici che i ministri ordinati ad autosviluppare una coscienza della comunione che vincola tutti i battezzati tra loro. Se i laici hanno una funzione nell'organizzazione della Chiesa, realizzano anche in questo caso una collaborazione essenziale alla vita di essa.

Da tutte queste considerazioni emerge che i laici hanno un posto il cui carattere essenziale è fondato sulla natura della Chiesa. Come spiega l'Esortazione apostolica *Christifideles laici*, «la comunione ecclesiale non può essere interpretata in modo adeguato se viene intesa come una realtà semplicemente sociologica e psicologica... I vincoli che uniscono i membri del nuovo popolo tra di loro — e prima ancora con Cristo — non sono quelli della “carne” e del “sangue”, bensì quelli dello spirito, più precisamente quelli dello Spirito Santo che tutti i battezzati ricevono» (n. 19). Il carattere indispensabile — ecclesialità — della partecipazione del fedele laico alla missione della Chiesa procede dalla fondazione ecclesiale del suo statuto nell'unico sacerdozio di Cristo. Questo principio sposta l'uguaglianza dei doveri e dei diritti dei fedeli — ancora una volta qui essenziale — dal ruolo di fondamento di uno statuto a quello di modi di realizzazione di un elemento costitutivo della Chiesa. Questo spostamento non sminuisce l'importanza del laicato. Al contrario gli dà uno statuto ecclesiale rafforzato nell'evitare di radicare il riconoscimento del laicato unicamente nell'applicazione alla Chiesa dei diritti civili e morali derivanti dall'appartenenza ad un gruppo.

PATRICK VALDRINI